

Finanziamenti alle piccole e medie imprese industriali per l'innovazione tecnologica e/o la tutela ambientale

Legge 27 ottobre 1994, n. 598

Soggetti beneficiari e

loro limiti dimensionali Piccole e medie imprese industriali con parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18.9.97 (cfr. pag. 1) risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Sono esclusi dalle agevolazioni i seguenti settori (classificazione ISTAT 1991):

- Siderurgia (13.10, 13.20, 27.10, 27.22.1, 27.22.2, con alcune eccezioni);
- Costruzioni navali (35.11.1, 35.11.3, con alcune eccezioni);
- Pesca (05.01);
- Trasporto (60, 61, 62);
- Fabbricazione dello zucchero (15.83);
- Industria del tabacco (16).

Agli investimenti per l'esercizio delle attività economiche rientranti nei settori delle fibre sintetiche (classificazione ISTAT 1991: 24.70) e dell'industria automobilistica (classificazione ISTAT 1991: 34.10, 34.20 e 34.30, con alcune eccezioni) si applica la regola "DE MINIMIS" (agevolazioni ottenute nell'arco di 3 anni, pari ad un controvalore complessivo non superiore a 100.000 ECU).

Inoltre, sono sottoposti a particolare limitazione le attività rientranti nel settore della "trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" (cfr. tab. allegata).

Investimenti agevolabili Investimenti per l'innovazione tecnologica

a) La realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

- c) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
- d) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);
- e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c), e d);
- f) la realizzazione e l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale.

Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e), se a sé stanti, non potranno beneficiare di riduzioni di tasso. Se collegati invece a programmi di investimento comprendenti le fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), la spesa ammissibile alla riduzione di tasso non potrà superare:

- per programmi, il 40%
- per brevetti, il 30%
- per licenze, il 15%
- per formazione del personale, il 20%

del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle citate lettere a), b) e c).

N.B.: sono considerate ammissibili le spese per opere murarie, per la parte strettamente necessaria al funzionamento dei beni, compresi nel programma d'investimento, di cui alle citate lettere a), b) e c).

Investimenti per la tutela ambientale

- a) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
- b) installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;

- c) opere per la protezione dell'ambiente da calamità naturali;
- d) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;
- e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente;
- f) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale;
- g) investimenti destinati all'installazione di impianti ed apparecchiature anti-inquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;
- h) investimenti per la creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate;
- i) investimenti per la conversione e la modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;
- j) eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;
- k) investimenti di delocalizzazione per le esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo.

N.B.: sono considerate ammissibili le spese per opere murarie nonché le spese per acquisto di terreni, queste ultime se funzionalmente correlate agli investimenti di cui alla lettera k).

Tali programmi devono risultare iniziati non oltre 24 mesi prima dell'arrivo a Mediocredito centrale della richiesta d'intervento e a tale data non ancora ultimati.

Divieto di cumulo: l'agevolazione non è cumulabile con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali. L'agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigentinormative dell'Unione Europea, con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti a livello comunitario, regionale o provinciale su operazioni ai sensi della legge 598/1994.

Retroattività degli

Investimenti: sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti avviati non oltre un **biennio** antecedente la data di presentazione della domanda di finanziamento alla **Banca**.

Le imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui agli articoli 87.3 a) e 87.3.c) del Trattato di Roma, ove intendano beneficiare delle maggiorazioni di contributo previste per tali zone, dovranno presentare la domanda di finanziamento alla Banca **prima che l'investimento sia iniziato**.

Importo massimo del finanziamento L. 3 miliardi.

Misura massima del finanziamento 70% degli investimenti

Durata massima del finanziamento 7 anni di cui fino a 2 di preammortamento.

Tasso di interesse Ordinario, da concordarsi con l'Istituto, che si ridurrà con corresponsione del contributo in conto interessi, in corrispondenza di ciascuna scadenza contrattuale:

. **dell'80% del tasso di riferimento (2) vigente alla data di stipula del contratto per le piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2081/1993 compresa la regione Molise, fino al 31 dicembre 1999;**

. **del 60%** del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto per le piccole e medie imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3. c) del Trattato CE;

. **del 50%** del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto **per le piccole imprese ubicate nelle restanti regioni del territorio nazionale**;

. **del 23%** del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto **per le medie imprese ubicate nelle restanti regioni del territorio nazionale**.

Agevolazioni fiscali

a) Il contratto è esente dalle imposte di bollo e di registro;

b) gli atti costitutivi delle garanzie (ipoteca, privilegio sui macchinari, ecc.) sono esenti dalle imposte di bollo e di registro;

c) gli onorari notarili del contratto sono per legge ridotti alla metà;

d) gli oneri finanziari relativi al finanziamento sono deducibili dagli utili aziendali.

"Iter " procedurale

1) Presentazione della domanda di finanziamento dell'Impresa all'Istituto con la documentazione necessaria all'istruttoria.

2) Delibera di concessione del finanziamento da parte dell'Istituto.

3) Inoltro, da parte dell'Istituto, della richiesta a Mediocredito centrale per la concessione del contributo in conto interessi.

4) Comunicazione di Mediocredito centrale dell'ammissione all'agevolazione.

5) Stipulazione del contratto usufruendo delle descritte agevolazioni fiscali.

6) Erogazione del finanziamento sulla base dei documenti di spesa dei programmi finanziati.

N.B.: Si segnala che, in seguito al decentramento amministrativo delle funzioni alle Regioni, alcune disposizioni operative di cui alla presente normativa, sono suscettibili di modifiche da parte delle Regioni stesse.

(1) tasso di riferimento maggio 2001: 5,90%